

STATUTI DEL RAGGRUPPAMENTO ALLIEVI SASSARIENTE (RAS)

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- a) Il Raggruppamento Allievi Sassariente (RAS) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC) ed è stata fondata nel 2009 dalle associazioni sportive Gordola Calcio, AS Minusio, AS Riarena e AC Tenero-Contra.
- b) L'associazione RAS ha per scopo di offrire ai soci membri in età fra i 6 e i 19 anni compresi, delle quattro società sopra menzionate, la possibilità di praticare il gioco del calcio in una struttura di gestione unica e omogenea; il tutto nel pieno rispetto del fair-play e dello spirito di amicizia. Il Regolamento per i raggruppamenti di squadre allievi emanato dall'ASF è parte integrante del presente statuto.

In particolare l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- Insegnare e promuovere il gioco del calcio nell'ambito dello sport amatoriale e di competizione. Il piacere dello sport e del gioco sta alla base di tutte le attività dell'associazione.
- Sostenere in modo mirato la formazione dei giovani per permettere loro il raggiungimento del massimo del loro potenziale.
- Insegnare il gioco attraverso metodi didattici e di allenamento, strutture e allenatori che possano soddisfare al meglio le esigenze dei giovani.
- Partecipare e/o organizzare alle seguenti manifestazioni ed eventi in ordine di priorità: competizioni ASF-FTC, Tornei, campi di allenamento e altri eventi.
- Le associazioni sportive affiliate fanno parte dell'ASF, della FTC e il RAS è riconosciuto dalle suddette organizzazioni quale raggruppamento allievi.

L'associazione RAS può aderire ad altre associazioni e organizzazioni al fine di raggiungere i propri obiettivi.

- c) La sede dell'associazione si trova a Tenero all'indirizzo postale: Raggruppamento Allievi Sassariente – Casella Postale 343 – 6598 Tenero.
- d) L'associazione RAS non ha referenti politici e confessionali. Essa combatte qualsiasi discriminazione derivante da motivi politici, religiosi, di sesso o etnici (**vedi appendice I** da considerare parte integrante del presente statuto.)
- e) I colori sociali sono: bianco/verde e nero/verde.
- f) Per semplicità, la denominazione al maschile utilizzata nei presenti statuti include ovviamente anche quella femminile.

Art. 2

- a) Le associazioni sportive facenti parte del RAS sono membre dell'Associazione svizzera di calcio (ASF) e della Federazione ticinese gioco calcio (FTC); il RAS è riconosciuto dalle suddette organizzazioni quale raggruppamento allievi.
- b) Il RAS, rispettivamente le associazioni sportive con i rispettivi membri, giocatori, allenatori e dirigenti, facenti parte dello stesso, riconoscono e ritengono vincolanti i regolamenti, statuti e decisioni della FIFA, dell'UEFA, dell'ASF e della FTC.

CAPITOLO 2: SOCI MEMBRI

Art. 3

1. Il RAS si compone di soci persone fisiche e persone giuridiche, suddivisi in categorie:
 - 1) Associazioni sportive affiliate ASF e FTC
 - 2) Soci allievi attivi
 - 3) Soci scuola calcio attivi
 - 4) Soci attivi
 - 5) Soci volontari, accompagnatori, benefattori, sostenitori, donatori e sponsor
 - 6) Soci onorari
2. Sono considerate associazioni sportive affiliate le associazioni appartenenti all'ASF che hanno controfirmato e inviato la convenzione di raggruppamento allievi RAS rispettando le norme del regolamento ASF.
3. Sono considerati soci allievi attivi i giovani tesserati e nello stesso tempo membri di un'associazione sportiva affiliata che sono stati iscritti a un campionato ufficiale organizzato dalla FTC o dall'ASF e che partecipano a queste attività.
4. Sono considerati soci scuola calcio attivi i giovanissimi membri non ancora tesserati di un'associazione sportiva affiliata che partecipano solo alle attività di scuola calcio.
5. Sono considerati soci attivi quelli che mettono regolarmente a disposizione parte del loro tempo libero per attività a favore dell'associazione. Di essi fanno parte membri direttivi, responsabili tecnici, allenatori, aiuto-allenatori ed arbitri.
6. Sono considerati soci volontari, accompagnatori, benefattori, sostenitori, donatori e sponsor le persone fisiche o giuridiche che non partecipano attivamente alla vita dell'associazione ma con contributi finanziari, oppure aiuti saltuari mirati per manifestazioni o per altre attività sostengono le attività del RAS e i suoi costi.
7. I soci onorari sono persone che hanno prestato grandi servizi all'associazione sportiva. Hanno tutti i diritti e i doveri dei soci attivi e sono nominati dall'assemblea generale su richiesta del comitato.
8. Gli interessati possono entrare a far parte dell'associazione nelle categorie di soci 2,3,4,5 elencate al presente articolo in qualunque momento e per decisione del comitato RAS. Ogni persona fisica che accetta il contenuto del presente statuto può domandare e ottenere la qualità

di socio RAS. Le richieste in tal senso devono pervenire per iscritto al comitato dell'associazione. Per i soci minorenni è richiesta la firma dei rappresentanti legali che esercitano la patria potestà.

9. Una nuova associazione sportiva può entrare a far parte dell'associazione RAS per decisione dell'Assemblea generale e su proposta del comitato RAS. Le eventuali condizioni per l'entrata (tenuto conto dei regolamenti per raggruppamenti in vigore) verranno in tal caso stabilite su proposta del comitato in accordo con le associazioni sportive affiliate.
10. La qualità di socio attivo e allievo attivo termina in caso di dimissione, di decesso o di esclusione del socio in questione. Ognuno ha la possibilità di ritirarsi dalla società in qualunque momento previa comunicazione scritta della dimissione al comitato. La quota per l'anno d'esercizio in corso è dovuta e non viene rimborsata (vedi **appendice II**).
11. La qualità di associazione sportiva affiliata termina per dimissione scritta. La comunicazione deve pervenire per lettera raccomandata all'associazione RAS e alle altre associazioni sportive affiliate entro il 31.12. con effetto il 30.06. seguente oppure entro il 30.04. con effetto il 30.06. seguente. La quota per l'anno d'esercizio in corso è dovuta e non viene rimborsata. L'associazione sportiva affiliata dimissionaria ha diritto al rimborso dell'ottanta per cento (per disdetta entro il 31.12) del sessanta per cento (per disdetta entro il 30.04.) della propria quota del capitale proprio e dell'accantonamento/ riserva nuove maglie gioco registrati alla fine dell'esercizio in corso dedotto il proprio debito nei confronti del RAS e dopo aver riconsegnato tutto il materiale di proprietà del RAS.
12. L'associazione RAS gestisce per sé e per le associazioni fondatrici un registro dei soci. I dati personali dei soci devono essere trattati scrupolosamente. **L'appendice IV** disciplina la norma di registrazione dei dati e l'uso degli stessi.

Art. 4

Diritti dei soci:

I soci di tutte le categorie enunciate all'art. 3 hanno i seguenti diritti:

- I. Diritto di partecipare alle assemblee generali ordinarie e straordinarie dell'associazione;
- II. Diritto di essere informati in merito alle attività e all'andamento generale dell'associazione in tutti i modi appropriati (assemblea generale, organo ufficiale, homepage, ecc.);
- III. Diritto di esercitare tutti gli altri diritti sanciti dal presente statuto o mediante altra fonte dall'associazione.
- IV. Hanno diritto di voto solo i soci della categoria uno. Tutti gli altri soci non hanno diritto di voto in seno all'associazione RAS, bensì godono di tale diritto nelle assemblee della loro rispettiva associazione di appartenenza.

I soci allievi attivi hanno inoltre il diritto di prendere parte agli allenamenti e alle competizioni conformemente alla loro qualificazione.

Art. 5.

Obblighi dei soci:

I soci RAS hanno i seguenti obblighi:

- I. Dimostrare fedeltà e lealtà nei confronti del RAS;
- II. Obbligo di rispettare i contenuti del presente statuto RAS, i regolamenti e le decisioni della FIFA, UEFA, ASF, FTC;
- III. Obbligo di versare la quota sociale per ogni anno d'esercizio fissata dall'Assemblea generale conformemente allo statuto (vedi **appendice II**);
- IV. Obbligo di risarcire l'associazione in merito alle multe e/o le spese inflitte dagli organi disciplinari competenti della federazione all'associazione stessa, a seguito di loro comportamenti;
- V. Obbligo di attenersi e dare seguito alle istruzioni e convocazioni emanate dagli organi competenti dell'associazione (dirigenti, allenatori, ecc.);
- VI. Obbligo di adempiere ogni disposizione derivante dal presente statuto.

I soci che non adempiono gli obblighi menzionati nel presente articolo nei confronti dell'associazione o che la danneggiano in altro modo, possono essere esclusi o sanzionati da parte del comitato. **L'appendice V** ne disciplina i dettagli.

I soci esclusi dall'associazione hanno facoltà di ricorso entro il termine di quattordici giorni dalla data della decisione di esclusione presa dal comitato dell'associazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere motivato e inviato per iscritto (tramite lettera raccomandata) al comitato stesso all'attenzione della prossima assemblea generale dei soci, la quale deciderà in forma definitiva. La decisione del comitato che sancisce l'esclusione di un socio dall'associazione, deve indicare in modo dettagliato le norme della procedura di ricorso.

CAPITOLO 3: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

L'associazione è composta dai seguenti organi

- I. L'assemblea generale;
- II. Il comitato: Organizzazione
 1. Commissione dei presidenti
 2. Commissione amministrativa
 3. Commissione tecnica
- III. Ufficio di revisione.

Art. 7 Assemblea generale

- a) L'assemblea generale ordinaria rappresenta l'organo supremo del RAS. Essa ha luogo una volta l'anno, al più tardi tre mesi dopo la fine dell'esercizio precedente.
- b) L'assemblea generale è convocata dal comitato. Almeno trenta giorni prima, i soci fondatori ricevono una convocazione per posta elettronica mentre gli altri soci ricevono comunicazione

della stessa sul sito ufficiale della società. In questa comunicazione trovano l'ordine del giorno con gli argomenti che saranno trattati nell'assemblea generale.

c) Il comitato ha facoltà di convocare in ogni tempo un'assemblea generale straordinaria.

Inoltre, il comitato ha l'obbligo di convocare un'assemblea straordinaria entro trenta giorni, quando almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto, oppure un quinto delle associazioni affiliate, ne fa domanda scritta tramite lettera raccomandata.

La convocazione all'assemblea generale straordinaria deve essere spedita con le medesime norme dell'assemblea ordinaria almeno con quattordici giorni di anticipo sullo svolgimento della stessa e dovrà contenere, oltre all'ordine del giorno, le proposte da discutere.

d) I compiti e le competenze dell'assemblea generale sono i seguenti:

- Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale.
- Approvazione del rapporto annuale del comitato.
- Approvazione dei conti annuali dopo aver preso conoscenza del rapporto dei revisori.
- Sgravio del comitato.
- Determinazione e approvazione delle quote sociali su proposta del comitato.
- Approvazione del programma delle attività con il budget annuale.
- Approvazione di un'eventuale modifica dello scopo e attività societaria rispetto a quanto previsto nel presente statuto (vedi cap. 5.)
- Approvazione delle modifiche generali del presente statuto (vedi cap. 5.)
- Accettazione di nuove associazioni in seno al RAS.
- Nomina del presidente
- Nomina dei membri di comitato.
- Nomina dei revisori.
- Decisioni in merito a ricorsi di soci che si oppongono alla loro esclusione dall'associazione attraverso decisioni del comitato.
- Consiglio e presa di decisione sulle proposte importanti da parte del comitato o dei soci, oppure su punti non trattati dai presenti statuti.
- Oltre ogni altra competenza prevista nel presente statuto.

e) Le proposte da sottoporre all'assemblea generale devono pervenire per iscritto al comitato al più tardi entro il 30 giugno.

f) Hanno diritto di voto i membri delegati dei comitati in carica delle associazioni sportive affiliate facenti parte del RAS, tenuto conto di un massimo di sette delegati per associazione sportiva affiliata e un voto per delegato. Essi rappresentano la propria società sportiva e tutti i soci attivi affiliati alla propria società sportiva. Un delegato di un'associazione sportiva affiliata può detenere procura per il voto per conto di un altro delegato e solo per conto della medesima associazione sportiva affiliata. Il nome dei delegati deve essere comunicato dalle associazioni sportive affiliate al segretariato del RAS.

Il presidente può votare.

g) L'assemblea è qualificata con la presenza o procura di almeno quindici delegati. Hanno diritto al voto gli aventi diritto presenti. Le decisioni dell'assemblea sono prese secondo la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti. Nel caso delle nomine è richiesta la maggioranza assoluta (50% + 1) al primo turno o la maggioranza semplice nel secondo turno.

- h) L'assemblea è diretta da un presidente del giorno eletto ad hoc dall'assemblea stessa oppure dal presidente, in caso di assenza, dal vice presidente o da un altro membro del comitato.

In apertura di assemblea, il presidente del giorno stabilisce se l'assemblea generale è stata convocata in conformità con le disposizioni del presente statuto. Procede in seguito all'elezione degli scrutatori, esegue la conta dei soci presenti e dei soci aventi il diritto di voto e decide in merito alla capacità decisionale dell'assemblea generale in conformità ai punti precedenti del presente articolo.

- i) Questioni importanti non figuranti nell'ordine del giorno non possono essere deliberate senza unanimità.

Art. 8 Il comitato

- a) Il comitato è l'organo esecutivo della società. Il comitato si assume tutte le competenze che il presente statuto non conferisce espressamente agli altri organi dell'associazione e mette in pratica tutte le decisioni dell'assemblea generale. In particolare si occupa di rappresentare la società all'esterno, è responsabile nei confronti dell'assemblea generale e s'impegna a presentare un rapporto annuale all'assemblea generale ordinaria.
- b) Il comitato si compone di tre commissioni distinte:
1. Commissione dei presidenti: ogni società è rappresentata dal proprio presidente o da un suo sostituto e da un coordinatore generale del RAS. La commissione ha il compito di sorvegliare tutte le attività del RAS
 2. Commissione amministrativa: è formata da un coordinatore generale, un segretario, un cassiere, un responsabile Sponsoring, un web-master, un responsabile materiale. La qualità di segretario e cassiere può essere assunta dalla stessa persona.
 3. Commissione tecnica: è formata da un commissario tecnico generale e da 4 responsabili dei 4 centri di allenamento.

La nomina dei membri di comitato avviene nel corso dell'assemblea generale; Il comitato può sostituire provvisoriamente un membro dimissionario o rimosso quale rappresentante di un'associazione sportiva affiliata fino alla seguente assemblea generale. Un'elezione complementare è valida fino al termine del mandato del membro di comitato da sostituire.

L'associazione è validamente impegnata nei confronti di terzi, con **firma a due** del coordinatore generale e del cassiere o di uno dei due con un altro membro di comitato. Un presidente ha il diritto di visione costante dell'andamento dei conti.

4. Nel dettaglio i compiti e competenze del comitato sono i seguenti:
- Gestione della società conformemente ai principi dello scopo sociale e alle disposizioni dei presenti statuti.
 - Esecuzione delle decisioni prese dall'assemblea generale.
 - Pianificazione dello sviluppo a lungo termine della società.
 - Elaborazione del programma delle attività con il budget annuale e triennale.
 - Adozione di misure esecutive, di regolamenti e direttive per una gestione efficiente e chiara della società.
 - Nomina di responsabili tecnici, allenatori, aiuto allenatori e responsabili volontari, come pure un insieme di collaboratori volontari.
 - Incarico di personale esterno con rimborso spese.
 - Istituzione di gruppi di lavoro ai quali affidare compiti e progetti temporanei.
 - Preparazione e organizzazione dell'assemblea generale.

Art. 9 Ufficio di revisione

L'assemblea generale nomina due revisori e un sostituto revisore dei conti per una durata di due anni.

I revisori verificano i conti annuali e la contabilità della società. Presentano il loro rapporto sull'approvazione dei conti e sullo sgravio del comitato all'assemblea generale.

CAPITOLO 4: FINANZIAMENTO, RESPONSABILITÀ

Art. 10

a) Le risorse finanziarie cui fa capo l'associazione, sono le seguenti:

- Quote dei soci allievi attivi e dei soci scuola calcio.
- Quote e contributi delle associazioni sportive affiliate.
- Contributi da parte di Gioventù + Sport.
- Entrate derivanti da attività di sponsoring.
- Donazioni, offerte e simili.
- Sovvenzioni da parte di terzi.
- Entrate derivanti da eventi, manifestazioni o azioni mirate per attività puntuali di squadre o categorie allievi e scuola calcio che non devono essere concorrenziali con le attività svolte dalle associazioni sportive affiliate.
- Entrate derivanti dalle attività attuali dell'associazione.
- Donazioni straordinarie maggiori o uguali a Fr. 3000.00
- Indennizzi straordinari di formazione e/o trasferimento e sovvenzioni straordinarie maggiori o uguali a Fr. 3000.00
- Utili del capitale sociale.
- L'utile e/o la perdita d'esercizio sono trasferite sul capitale sociale fino a concorrenza di un capitale proprio minimo/massimo registrato a bilancio di F. 30'000.-- / F. 50'000.-- . La rimanenza è accreditata in parti uguali alle associazioni sportive affiliate (**vedi appendice III**).

b) Le quote sociali sono definite dall'assemblea generale e sono parte integrante del presente statuto. L'importo delle quote e delle norme di versamento è disciplinato nell'**appendice II**.

Il rapporto finanziario e amministrativo con le associazioni sportive affiliate é disciplinato nell'**appendice III**.

c) L'associazione non risponde in caso d'incidenti, danni materiali e casi di responsabilità civile che hanno coinvolto i soci durante lo svolgimento delle attività. I soci sono tenuti ad assicurarsi personalmente.

d) L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con il patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi responsabilità dei soci e dei membri del comitato.

CAPITOLO 5 MODIFICA DELLO STATUTO

ART. 11

- a) L'assemblea generale è l'unico organo competente in merito a modifiche dello statuto. Affinché una modifica dello statuto sia accettata, è richiesta la maggioranza del 2/3 dei soci presenti, avente diritto di voto.
- b) Il testo completo della proposta di modifica dello statuto deve essere comunicata ai soci aventi diritto di voto contestualmente alla lista degli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea generale interessata.
- c) Se le proposte di modifica provengono dai soci, devono essere inviate per lettera raccomandata al comitato almeno trenta giorni prima dell'assemblea generale.

CAPITOLO 6 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

- a) La decisione finale in merito allo scioglimento e alla liquidazione dei beni dell'associazione può essere presa unicamente dalla maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti all'assemblea generale.
- b) I beni residui al momento dello scioglimento dell'associazione sono da devolvere equamente alle associazioni sportive affiliate.

CAPITOLO 7 APPENDICI DEL PRESENTE STATUTO

Art. 13

Il contenuto delle seguenti appendici è da considerare parte integrante del presente statuto, pur non avendo l'obbligo di sottostare, in caso di modifica, alle disposizioni dell'art. 11 del presente statuto:

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1 | Appendice I: | Sette principi della Carta etica nello sport |
| 2 | Appendice II: | Quote e modo di versamento dei soci attivi |
| 3 | Appendice III: | Quote e rapporto finanziario con le associazioni sportive membre |
| 4 | Appendice IV: | Protezione dei dati, utilizzo e gestione indirizzi |
| 5 | Appendice V: | Regolamento sanzioni e multe |
| 6 | Appendice VI: | Norma tesseramenti |
| 7 | Appendice VII: | Denominazione e locazione squadre |
| 8 | Appendice VIII: | Trasferimenti – norma |
| 9 | Appendice IX: | Organizzazione tecnica |
| 10 | Appendice X: | Fondo mirato costituzione e uso |

CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

- a) Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero e in particolare gli articoli sessanta e seguenti riguardanti le associazioni; nonché il Regolamento
- b) I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea generale del 27 settembre 2012 svoltasi a Tenero. Gli statuti entrano in vigore immediatamente e rimpiazzano i precedenti statuti del 30 gennaio 2009

Appendice I: Sette principi della Carta etica nello sport

1 Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!

La nazionalità, l'età, il sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.

2 Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale!

Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.

3 Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!

Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.

4 Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!

Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi.

5 Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente!

Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.

6 Opporsi alla violenza, allo sfruttamento e alle molestie sessuali!

Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, sensibilizzare e intervenire in maniera adeguata.

7 Rifiutare il doping e gli stupefacenti!

Informare efficacemente, e nel caso di un'infrazione intervenire senza esitare.

Appendice I.2

Gli allievi devono essere esortati ad adempiere i loro compiti nei confronti dei genitori, della scuola, della professione e della Chiesa (regolamento allievi ASF Art.3.4).

Appendice I.6: prevenzione molestie sessuali

Direttive e regole comportamentali

- Spogliatoi/docce separati per ragazzi di età inferiore ai sedici anni e adulti.
- Gli adulti devono evitare di rimanere negli spogliatoi destinati a bambini e giovani, eccezion fatta per motivi di vigilanza assolutamente necessaria (violenza fra giovani, vandalismo, infortuni, forme di aiuto, ecc.).
- Pernottamenti fuori di casa: camere separate secondo i sessi e dell'età (adulti e bambini)
- Regole comportamentali: "In che modo gli allenatori possono prevenire casi e accuse di molestie sessuali?" (Manuale scaricabile al sito www.spiritofsport.ch)
- Regole specifiche per lo sport praticato su temi quali le forme d'aiuto, l'abbigliamento, ecc.
Nel caso di violazione delle regole comportamentali, gli interessati vanno richiamati all'ordine. La non osservanza di regole individuali non va comunque associata automaticamente a un abuso sessuale e le sanzioni dovrebbero essere applicate soltanto quando gli interessati non dimostrano alcuna disponibilità a modificare il proprio atteggiamento.

Informare gli allenatori e i monitori

- Far sottoscrivere un impegno personale agli allenatori.
- Inserire nel contratto la prevenzione degli abusi sessuali.
- Informare verbalmente gli allenatori.

Tutti gli allenatori dovrebbero ricevere i manuali e conoscere il nome della persona di contatto.

Chiedere delle referenze ai nuovi allenatori

Durante la procedura d'assunzione di un nuovo allenatore o monitore, la persona competente (capo allenatore, capo della formazione, responsabile allievi) chiede spiegazioni sulla ragione del cambiamento di società ed esige delle referenze. In caso di dubbi, informarsi direttamente presso la società di provenienza.

Persona di contatto

La prevenzione degli abusi sessuali è di competenza della dirigenza della società, la quale può designare una persona di contatto con il compito di attuare la prevenzione.

Appendice I.7: sport senza doping e droghe

Agli allievi è vietato far uso di sostanze vietate (doping) così come al fine di prevenire dipendenze è vietato l'uso di droghe (cannabis ecc.), Questo divieto si estende a tutti i soci.

Appendice I.8: sport senza fumo

Durante le attività sportive, agli allievi è vietato fumare. Questo divieto si estende anche al tragitto di andata e ritorno dal luogo in cui si tiene la gara, al tempo trascorso negli spogliatoi e agli allenamenti (regolamento allievi ASF art.3.5)

L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:

Niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva, ciò significa da un'ora prima a una dopo l'attività sportiva.

I locali dell'associazione sono per non fumatori.

Rinuncia a ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende produttrici di tabacco.

Organizzazione di manifestazioni senza fumo quali:

- Competizioni
- Sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse)
- Eventi speciali: accademie, conferenze, feste di Natale e altre attività.

Appendice I.9:

Durante le attività sportive, agli allievi é vietato ingerire alcolici. Questo divieto si estende anche al tragitto di andata e ritorno dal luogo in cui si tiene la gara, al tempo trascorso negli spogliatoi e agli allenamenti (regolamento allievi ASF art. 3.5)

Appendice II: quote e norme di versamento dei soci

La presente Appendice è parte integrante degli statuti.

L'assemblea ordinaria del 03.10.2019 ha fissato le seguenti quote sociali, che saranno valedoli dallo 01.07.2020.

Quote sociali soci del RAS

Associazioni sportive affiliate	vedi Appendice III.
Allievi attivi	Fr. 250.-
Scuola calcio attivi	Fr. 100.- (compresa la consegna di una T-shirt)
Soci attivi	gratuita
Soci volontari e sostenitori	gratuita
Soci onorari	gratuita

Le quote sociali sono da intendere come contributi per l'anno d'esercizio in corso e devono essere versate entro il 31 dicembre. Il loro pagamento implica l'automatica accettazione degli statuti in vigore. Per i soci attivi, volontari e sostenitori l'accettazione degli statuti coincide con l'inizio di attività rispettivamente con il versamento di un contributo finanziario.

Il mancato pagamento della quota sociale comporta l'esclusione dalle attività. Il comitato aggiorna di caso in caso oppure elabora ex novo al suo interno le tempistiche di questa decisione.

Casi particolari:

Per i soci allievi attivi in caso di mancata comunicazione alla fine dell'anno precedente e mancato inizio d'attività, in considerazione delle spese sostenute sarà comunque percepita metà quota sociale.

In caso di dimissioni o abbandoni dopo aver già iniziato l'attività durante l'anno corrente, la quota sociale deve essere pagata per intero.

I trasferimenti dal RASP ad altre società durante l'anno in corso sono concessi solo dopo pagamento della quota sociale intera e tenendo conto di quanto indicato nell'**appendice VIII**.

I trasferimenti da altre società al RASP durante l'anno in corso non sono soggetti a pagamento della quota sociale se hanno ottemperato al loro obbligo di pagamento della quota sociale intera presso l'associazione sportiva precedente.

Per inizi d'attività nella seconda parte della stagione da gennaio, sono percepite le seguenti quote sociali fino alla fine dell'anno in corso:

Allievi attivi	Fr. 150. --
Scuola calcio attivi	Fr. 60.--

Gli allievi attivi che passano alle selezioni interregionali pagano la quota sociale presso la relativa selezione. In caso di ritorno nelle fila del raggruppamento durante l'anno in corso è addebitata alla selezione la quota sociale fino alla fine dell'anno di Fr. 100.-

Per il passaggio durante l'anno in corso dalla categoria scuola calcio attivi a junior attivi non è percepito l'aumento della quota sociale.

Per il passaggio durante l'anno in corso di una squadra dalla categoria regionale a una nazionale, anche in considerazione del prestigio che tale promozione comporta, nessun aumento della partecipazione alle spese è richiesto e questo anche per l'anno seguente in caso di mantenimento della categoria raggiunta.

Equipaggiamento

I soci allievi attivi sono tenuti a possedere e utilizzare durante le attività il seguente equipaggiamento:

- Kit d'allenamento
- Training
- Polo d'uscita
- Felpa d'uscita
- Zaino o borsa (dagli allievi C)

Questo materiale è da acquistare a inizio attività presso il RAS. I prezzi sono decisi dal comitato a inizio stagione e pubblicati sul sito. Gli articoli smarriti, danneggiati o mancanti sono riacquistabili in seguito singolarmente (variazione di prezzi su riserva).

I soci allievi attivi come pure i soci scuola calcio attivi s'impegnano inoltre a vendere durante l'anno i biglietti della lotteria che le associazioni sportive affiliate al RAS emettono nel loro Centro.

Appendice III Quote, rapporto finanziario e relazione amministrativa con le associazioni sportive affiliate

Preambolo

Per garantire il funzionamento regolare e coerente del raggruppamento RAS (tenuto conto del tipo di attività attuale comprendente campionato, coppa, campo allenamento e scuola calcio) e con una liquidità sufficiente a garantire il rispetto degli impegni, è opportuno che il capitale proprio dell'associazione rimanga fra un margine minimo e uno massimo.

Definizioni:

Gli avanzi d'esercizio sono trasferiti al capitale sociale fino a concorrenza del margine massimo di capitale proprio definito. La rimanenza è accreditata in parti uguali alle associazioni sportive fondatrici e deve essere versata entro il 31.10.

Le perdite d'esercizio sono addebitate al capitale proprio fino a concorrenza del margine minimo di capitale proprio definito. La rimanenza è addebitata in parti uguali alle associazioni sportive fondatrici. Esse devono fare il versamento entro il 31 ottobre.

1. Gli ammortamenti sul valore contabile residuo concessi al cassiere sono i seguenti:

• Mobilio, installazioni, installazioni di stoccaggio	25%
• Macchine d'ufficio, infrastrutture informatiche, sistemi di comunicazione	40%
• Veicoli	40%
• Strumenti ed attrezzi	45%
• Altri equipaggiamenti e installazioni fisse	20%

2. Gli accantonamenti/riserva annui per spese di maglie gioco per gli anni d'esercizio seguenti quello all'acquisto e fino al prossimo acquisto non possono eccedere la differenza fra l'importo di Fr. 6000.- per anno d'esercizio e l'importo effettivamente speso.

3. Gli indennizzi straordinari di formazione e trasferimento e sovvenzioni straordinarie sono depositati in un fondo mirato alla formazione. **L'appendice X** ne regola la costituzione e l'uso.

4. Le associazioni sportive affiliate al RAS sono tenute al pagamento di una quota sociale; essa corrisponde per ogni socio alle seguenti spese che sono assunte direttamente da ogni socio fondatore secondo l'elenco seguente:
 - Costi delle tessere (rinnovo qualifiche)
 - Costi dei nuovi tesseramenti (vedi **appendice VI.**)
 - Costi ASF-FTC iscrizione squadre
 - Costi ASF-FTC convenzione raggruppamento
 - Costi bevande squadre durante le competizioni.
 - Costi lavaggio maglie
 - Costi manutenzione e gestione infrastrutture.
 - Casacche, con, cinesini, cordicelle, paletti, palloni medicinali, scale per la velocità, tappeti per esercizi a terra, armadi per custodire il materiale, sacche per palloni, farmacia da campo, bandierine, calcio tennis, ostacoli. L'importo massimo di questa posizione è limitato a Fr. 500.- per anno d'esercizio.

5. Tutte le altre spese non menzionate al punto 5, sono a carico del raggruppamento RAS, ad es.:
 - Costi MRR (manutenzione, riparazione, rimpiazzo) abbigliamento.
 - Costi MRR (manutenzione, riparazione, rimpiazzo) del materiale tecnico non elencato al punto 5
 - Costi tornei, campi estivi e stage d'allenamento
 - Indennità per responsabili tecnici, allenatori, aiuti, amministrazione, coach,
 - Costi amministrativi e di gestione
 - Costi indennità arbitri
 - Costi sanzioni (comprese le spese amministrative.)
 - I costi per nuovi tesseramenti (oppure prestiti) indispensabili alla costituzione di squadre che, senza questa misura, non sarebbero state costituite.
6. Alle associazioni sportive affiliate sono inviati via e-mail al segretariato il bilancio/conto economico provvisorio con le registrazioni effettuate fino al 31.12. senza aggiornamenti parziali d'inventario, transitori attivi e passivi entro il 31.03.
7. Alle associazioni sportive fondatrici è inviato via e-mail al segretariato il verbale delle riunioni del comitato; eventuali osservazioni allo stesso devono essere trasmesse entro trenta giorni dall'invio del verbale.
8. Tutte le decisioni importanti che coinvolgono giocatori soci allievi attivi, l'associazione sportiva affiliata per la quale sono tesserati e il RAS sono confermate per iscritto.

Appendice IV Protezione dei dati, utilizzo e gestione indirizzi RAS.

1 Introduzione

L'associazione ha numerosi dati personali relativi ai propri membri (ad esempio indirizzi, date di nascita, numeri di telefono, fotografie) che vanno gestiti con discrezione. Possono essere raccolti i dati effettivamente necessari al conseguimento degli scopi dell'associazione.

2 Disposizioni di sicurezza

L'associazione ha un segretariato responsabile della gestione degli indirizzi e di un responsabile comunicazione web incaricato del controllo delle informazioni e delle fotografie che sono pubblicate sul sito dell'associazione.

3 Diritti d'accesso

Il comitato disciplina al proprio interno il diritto d'accesso di membri, soci attivi e collaboratori ai dati raccolti.

4 Utilizzo degli indirizzi

Per scopi interni:

- nessun limite all'utilizzo interno al RAS e alle associazioni fondatrici per comunicazioni, invio di prospetti e documenti del RAS, pubblicità di articoli e manifestazioni o controlli durante feste o altre manifestazioni e per liste d'utilizzo allenatori
- Nessun limite all'utilizzo all'interno delle federazioni sportive delle quali fa parte il RAS per i dati da loro richiesti.

Per scopi commerciali:

- Gli indirizzi possono essere utilizzati ai fini di informare tramite il RAS su offerte speciali, per esempio promozioni FFS, entrate a prezzi ridotti a eventi, vendite speciali di partner e sponsor del RAS.
- Il RAS trasmette su richiesta ai suoi principali sponsor e partner gli indirizzi dei membri (solo nome, cognome, indirizzo) di regola una volta l'anno (in formato Excel) solo a fini di pubblicità diretta (il contatto telefonico è escluso.)
- Libertà ai membri di esigere dall'amministratore che blocchi il proprio indirizzo.
- Qualunque vendita d'indirizzi a fini pubblicitari è proibita.

5 Utilizzo delle fotografie

Nessun limite (con riserva del controllo di conformità) alla pubblicazione su giornalini e pubblicità del RAS e associazioni fondatrici e alla condivisione sul sito informatico.

6 RegISTRAZIONI DEI DATI

I dati personali menzionati di seguito possono essere raccolti e registrati nel sistema informatico:

- Numero di membro oppure tessera
- Cognomi, Nomi
- Rappresentante legale
- Indirizzo postale
- Lingua
- Sesso
- Data di nascita
- Telefoni
- Indirizzo e-mail

Appendice V Regolamento sanzioni

1 Generalità

Tenendo conto del proprio ideale sportivo, il RAS si attende dai propri soci attivi e volontari affiliati che osservino i principi etici (Carta etica di Swiss Olympic), adottino un comportamento corretto e dimostrino la loro lealtà. In virtù di questi principi gli statuti non autorizzano alcuna discriminazione politica, religiosa, sessuale o razziale e rifiutano ogni violazione dei diritti dell'uomo.

2 Comportamenti punibili

- Non osservanza grave degli statuti
- Non osservanza grave dei regolamenti, direttive o prescrizioni
- Azioni a discapito del RAS
- Parole, segni e comportamenti scortesi (verbali, per iscritto, per gesti e per immagini)
- Molestie di ogni genere
- Azioni di natura penale e dimostrazioni violente
- Espressioni calunniose contro il RAS e i suoi soci
- Corruzione, minacce e/o ogni altro tentativo di influenzare in modo inammissibile i risultati.
- Azioni con lo scopo di influenzare a proprio vantaggio e complicare o impedire attività del RAS e dei suoi membri.
- Espressioni infondate dannose dell'immagine del RAS
- Infrazioni gravi verso il regolamento di gioco.

3 Sanzioni da parte del comitato

- Ammonimento
- Esclusione dalla manifestazione in corso
- Sospensione per una o più manifestazioni ufficiali
- esclusione da tutte le attività
- interdizione passeggera o durevole dal prendere parte a certe manifestazioni o attività
- sanzioni pecuniarie fino al massimo di Fr.500.--. Il comitato elabora oppure aggiorna di caso in caso al suo interno un elenco delle sanzioni pecuniarie.
- esclusione dall'associazione; deve essere ratificata da parte dell'assemblea

4 Procedura-VEDI ART. 5 obblighi soci

5 Disposizioni finali

- tutti i casi non previsti da questa appendice sono decisi dal comitato.
- le sanzioni devono essere pagate entro il termine di 20 giorni pena l'esclusione da tutte le attività fino al pagamento delle stesse.

Appendice VI Norme di tesseramento

Come da regolamento ASF tutti gli allievi di un raggruppamento allievi devono essere tesserati per una delle associazioni sportive affiliate al raggruppamento stesso.

I giocatori già tesserati mantengono la relazione di tesseramento con la propria associazione sportiva di ultimo tesseramento.

Per i nuovi tesseramenti si adotterà il metodo del domicilio:

- l'allievo viene tesserato per l'associazione sportiva del comune nel quale risiede,
- nel caso di residenza al di fuori del comprensorio, verrà tesserato per l'associazione sportiva dove si allena e gioca la squadra in cui comincia a giocare.

Gli oneri di tesseramento sono a carico della società per la quale è avvenuto il tesseramento (vedi anche Appendice III: quote e relazioni finanziarie con soci fondatori)

Appendice VII Denominazione e locazione squadre

Le squadre vengono iscritte ai vari campionati sotto il nome del Raggruppamento (esempio: Sassariense C 1, Sassariense D 1, Sassariense D 2...).

La numerazione delle squadre segue in ordine di priorità il criterio alfabetico per sede di allenamento e di campionato (Gordola, Minusio, Riarena, Tenero), tranne per le squadre di livello 1.

Ogni squadra ha una sede dove si allena e disputa le gare amichevoli, di campionato e di coppa.

Per evitare confusioni durante l'esercizio di attività quali i tornei le squadre Scuola calcio vengono denominate sotto il nome del Raggruppamento completate con l'identificazione della associazione affiliata presso la quale esercitano le attività (esempio: Scuola calcio Sassariense Gordola 1, Scuola calcio Sassariense Gordola 2, Scuola calcio Sassariense Minusio).

Appendice VIII Trasferimenti e indennità di formazione

Passaggio di giocatori junior attivi nelle prime squadre della propria associazione sportiva affiliata RAS

- 1 Il passaggio di giocatori è trattato da un membro delegato ai trasferimenti per l'associazione sportiva affiliata e dal responsabile tecnico del RAS per il Raggruppamento Allievi.
- 2 In accordo con il responsabile tecnico vengono decisi i nominativi che entrano a far parte dell'elenco giocatori delle rispettive associazioni sportive affiliate,
- 3 Il passaggio di giocatori junior attivi non è soggetto al versamento di alcuna indennità.
- 4 Il passaggio di giocatori junior attivi è di principio escluso se non hanno l'età minima della categoria allievi A secondo anno. Casi particolari devono essere discussi caso per caso.

Trasferimento di giocatori junior attivi ad un'altra associazione sportiva affiliata al RAS

- 5 Il trasferimento di giocatori è trattato da un membro delegato ai trasferimenti per l'associazione sportiva fondatrice e dal responsabile tecnico del RAS per il Raggruppamento Allievi.
- 6 Il trasferimento di giocatori junior attivi non è soggetto al versamento di alcuna indennità.
- 7 Il trasferimento di giocatori junior attivi è di principio escluso se non hanno l'età minima della categoria allievi A secondo anno. Casi particolari devono essere discussi caso per caso.
- 8 Con l'accettazione degli statuti e relative appendici e col pagamento di almeno della prima quota sociale da parte del giocatore si conviene irrevocabilmente da parte di associazioni sportive affiliate e giocatori che, prima di un ulteriore trasferimento, il giocatore venga trasferito automaticamente all'associazione sportiva affiliata presso il quale il giocatore è stato tesserato in origine ed il giocatore si impegna a rispettare tale trasferimento.
- 9 In seguito l'associazione sportiva affiliata presso la quale è stato registrato in origine il giocatore, in caso di successivo trasferimento ad associazioni sportive terze, si assume la responsabilità di riscuotere per conto proprio l'eventuale indennità di formazione.

Trasferimento di giocatori junior attivi ad altra associazione sportiva

- 10 Il trasferimento di junior attivi di qualsiasi categoria ad altre società deve essere trattato da un membro di comitato delegato per i tesseramenti per l'associazione sportiva fondatrice per la quale il giocatore è tesserato e da un membro di comitato delegato ai trasferimenti per il RAS. Gli indennizzi di formazione vengono suddivisi in parti uguali fra il RAS e l'associazione sportiva fondatrice per la quale è stato tesserato in origine il giocatore in questione. Il RAS contabilizza l'entrata quale fondo mirato alla formazione dei giovani.
- 11 Il comitato del RAS elabora a tutela degli interessi comuni assieme all'associazione sportiva affiliata per il quale è tesserato il giocatore una convenzione che comprenda il ritorno del giocatore alla associazione sportiva d'origine e le modalità di riscossione di indennizzi di formazione e indennizzi per futuri trasferimenti. Tale convenzione deve essere depositata presso il competente ufficio dell'ASF.

Indennità di formazione

Per quanto riguarda le indennità di formazione fanno stato i regolamenti in vigore editi dall'ASF per quanto riguarda il passaggio di giocatori a squadre dilettanti oppure professionistiche.

Appendice IX Organizzazione tecnica

Il comitato incarica uno o più responsabili tecnici cui sono affidate la gestione e la coordinazione delle squadre ed i cui compiti sono:

- allestire i contingenti per la stagione
- allestire le squadre a tutti i livelli
- fissare gli obiettivi tecnici per le squadre e discuterle con gli allenatori
- programmare le attività delle squadre
- fare da collegamento fra le squadre allievi e le squadre attivi
- decidere e concordare con gli altri allenatori eventuali spostamenti di categoria degli allievi
- organizzare e discutere con i genitori eventuali spostamenti o problemi insorti
- pianificare il futuro degli allievi giunti all'ultimo anno
- ricercare ed incaricare allenatori, giocatori, monitori, arbitri e coordinatori vari con l'aiuto del comitato
- risolvere eventuali problemi che si dovessero creare all'interno delle squadre
- stilare insieme al comitato un elenco di regole di base alle quali dovranno attenersi allenatori e giocatori

Appendice X Fondo di riserva per la formazione

1. Principio fondamentale

Il RAS può costituire un Fondo finanziario di riserva esclusivamente allo scopo di garantire il futuro di determinati progetti d'interesse capitale per il raggiungimento degli scopi statutari con particolare riferimento a progetti dedicati alla formazione di allenatori ed arbitri.

2. Regolamento fondo

Per il fondo costituito deve essere emanato un regolamento specifico approvato dall'Assemblea che ne indichi chiaramente le finalità, l'ammontare minimo e quello massimo del patrimonio da destinare al fondo, la durata nel tempo (p.es. "a tempo indeterminato", "fino alla realizzazione del progetto". ecc.).

Il regolamento deve altresì specificare il modo di finanziamento del fondo stesso e le competenze decisionali circa il suo utilizzo.

3. Competenze

La competenza per la sua costituzione rispettivamente scioglimento è esclusivamente dell'Assemblea.

4. Utilizzo del fondo

Tutte le attività previste dal RAS devono, per principio, essere inserite nel preventivo stagionale e i costi coperti dalle entrate correnti.

Il patrimonio attribuito al fondo può essere utilizzato al massimo nella misura del 20% ma al massimo Fr. 5000.00 per anno contabile ed esclusivamente quando i consuntivi stagionali risultano insufficienti per la copertura di tutte le spese connesse con l'attività per la quale è costituito il fondo. Il fondo potrà altresì essere utilizzato per la copertura provvisoria delle spese connesse con un'attività non preventivata ma importante, avviata durante la stagione, senza possibilità di rinvio.

5. Reintegro del patrimonio

In caso di utilizzo del patrimonio del fondo occorrerà reintegrare al più presto almeno l'importo minimo stabilito dal rispettivo Regolamento.

Il comitato sottopone all'Assemblea le proposte necessarie.

6. Alimentazione del fondo

Il fondo è alimentato da entrate straordinarie o donazioni straordinarie di importo uguale o superiore ai Fr. 3000.00 oppure da donazioni dedicate da parte di terzi. Può essere alimentato da plusvalenze dell'esercizio ordinario in deroga a quanto previsto nell'Appendice III su decisione dell'Assemblea.

7. Normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Appendice valgono le disposizioni legali e statutarie.